



# COMUNE di NONIO

Provincia del V.C.O.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

### OGGETTO:

**TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) .  
AZZERAMENTO ALIQUOTE ANNO 2018**

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta e seguenti, nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di \* convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PIRALLI PIERUGO - Sindaco	Sì
2. DELMESTRO MORENO - Consigliere	Sì
3. DEL NEGRO LEONARDO - Consigliere	Sì
4. CERUTTI MAURIZIO - Consigliere	Sì
5. CAVESTRI GRAZIELLA - Consigliere	Sì
6. PIANA SAMUEL - Consigliere	Sì
7. BORGIALLI GIANPAOLO - Consigliere	Sì
8. FROVA LUCIANO - Consigliere	Sì
9. PIAZZA ALDO - Consigliere	No
10. PALUMBO IVAN - Consigliere	No
11. PICCOLI PIERANGELO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Mornico Patrizio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PIRALLI PIERUGO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

**Dato atto** che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha apportato significative modifiche nell'ambito dei tributi locali che, nel caso specifico della TASI e con riferimento in particolare all'art. 1, comma 14, il quale ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 possono essere sintetizzate come segue:

- l'esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9;
- l'esenzione per i terreni agricoli.
- l'art. 1, comma 26, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (compresa pertanto anche la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l'anno 2015;

**Visti**, altresì, i seguenti commi dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

**Visto** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17.07.2014;

**Richiamata** la delibera di G.C. n. 27 del 26.10.2017 con la quale erano state azzerate le aliquote TASI per l'anno 2018;

**Vista** la risoluzione n. 2 del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze ad oggetto: "art.1 comma 26, legge n. 208 del 2015 – sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali, compresa l'istituzione di un nuovo tributo o la riduzione di agevolazioni esistenti";

**Visto** infine che ai sensi dell'art. 1 comma 17 lettera f) della legge di stabilità 2016, è stato disposto un accantonamento di 80 milioni di euro a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) da

destinare ai Comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro non assicuri il ristoro di un importo equivalente al gettito TASI standard da abitazione principale. La ripartizione degli 80 milioni di euro è pertanto destinata ad assicurare anche ai Comuni con aliquota inferiore la piena compensazione del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;

**Considerato** che la TASI:

presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli connessi alla solidarietà dell'obbligazione tributaria;

Comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione;

**Ritenuto**, pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, di prevedere per l'anno 2018 l'azzeramento delle aliquote TASI per tutte le fattispecie previste, dando atto che il mancato gettito sarà recuperato tramite altre manovre tributarie;

**Visto** il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Proceduto** a votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 9	N. 0	N. 9	N. 9	N. 0

## **DELIBERA**

1) Di determinare per l'anno **2018** l'azzeramento delle aliquote TASI (Tributo sui servizi indivisibili) per tutte le fattispecie previste, approvando per l'anno 2018 l'aliquota TASI allo ZERO per mille per tutte le tipologie di immobili, dando atto che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2018;

2) Di dare atto che il mancato gettito sarà recuperato tramite altre manovre tributarie secondo quanto indicato nello schema di bilancio 2018/2019/2020 approvato dalla Giunta Comunale;

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Successivamente, su proposta del Sindaco - Presidente, stante l'urgenza,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Proceduto a votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 9	N. 0	N. 9	N. 9	N. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo connesso al bilancio di previsione per il triennio 2018/2019/2020, in approvazione in questa stessa seduta.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
F.to : PIRALLI PIERUGO

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott. Mornico Patrizio

**PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. 267/2000**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Piralli Pierugo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Maria Grazia Valenti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N.: *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to :

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-dic-2017**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Nonio, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to :

